

**S.A.G.A. S.p.A**  
**- Società Abruzzese Gestione Aeroporti -**  
c/o Aeroporto d'Abruzzo - Via Tiburtina km 229,100 – 65131 PESCARA

**Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di  
completamento dell'Aeroporto di Pescara: riqualificazione area Landside**

**CODICE CIG: 63673875F9**

**QUESITO N. 8**

Si richiede il seguente chiarimento:

Tra i servizi da poter annoverare e dichiarare per soddisfare i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare, considerata l'equipollenza dell'RSO al DL, così come indicata nell'APT 11 – par.3 – Il capoverso "...il gestore dell'infrastruttura o dell'impianto designa la persona "responsabile della sicurezza ai fini operativi" nel corso dei lavori, dal momento dell'inizio degli stessi a quello della riconsegna delle aree e/o dei beni dopo l'ultimazione dei lavori. Essa può coincidere con la figura del Direttore dei lavori di cui alla Legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni e relativo Regolamento D.P.R. 21.12.1999 n. 554. "...", può considerarsi l'espletamento di tale ruolo, "svolto per la realizzazione di intere aerostazioni o parti di esse" quale requisito di opere eseguite/realizzate nell'ambito "aerostazioni" ?

**RISPOSTA AL QUESITO N. 8**

Premesso che il Responsabile per la sicurezza ai fini operativi (di cui alla circolare ENAC APT 11) può coincidere con la figura del Direttore dei lavori, ma non è ad esso equipollente,

l'aver svolto il ruolo di RSO per la realizzazione di intere aerostazioni o parti di esse, non risponde al requisito richiesto al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, in quanto il Responsabile per la sicurezza ai fini operativi, non rientra tra i servizi di cui all'art. 252 del Regolamento appalti.